

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI**Determina n.**

*Piano Regionale quinquennale di controllo dei corvidi
cornacchia grigia (Corvus corone cornis), gazza (Pica pica),
ghiandaia (Garrulus glandarius) 2023-2027*

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

Le operazioni di controllo e limitazione dei corvidi di cui alla presente determinazione si riferiscono esclusivamente alle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*): costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile da coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - essere cacciatore iscritto ad un ATC regionale in possesso dell'abilitazione dell'ente competente al controllo dei corvidi, oppure essere proprietario o conduttore del fondo su cui viene attuato il Piano, munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, purché abbia frequentato l'apposito corso sulla specie obiettivo, autorizzato dalla Regione quale ente competente (d'ora in avanti tutti denominati coadiutori), oppure essere, ai sensi della DGR 241/2023, operatori formati senza licenza di caccia se operanti solo catture selettive in vivo mediante gabbie-trappola;
 - possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--";
 - sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
 - consegna da parte del coadiutore dei seguenti documenti in corso di validità:
 - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
 - tassa governativa – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
 - iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori);
 - polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Resta inteso che i coadiutori dotati di gilet in quanto "agricoltori o conduttori del fondo sul quale insistono i danni muniti di licenza per l'esercizio venatorio e che hanno frequentato l'apposito corso" sono autorizzati a partecipare al piano per la specie interessata solo all'interno dei fondi medesimi.

2. I coadiutori autorizzati di cui al punto precedente operano esclusivamente:
 - su tutto il territorio provinciale, laddove vi sia una specifica richiesta di intervento inoltrata alla Polizia Provinciale da parte del proprietario o conduttore del fondo sul quale insistono colture sensibili ai danni da corvidi (in particolare frutteti, colture orticole e specializzate, in

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI

Determina n.

relazione alle diverse fasi fenologiche. Tali fasi si identificano in linea di massima con i periodi di semina/piantumazione e nella fase dalla post fioritura al raccolto);

- a seguito di diretta segnalazione dello SACP competente per territorio alla Polizia Provinciale annualmente aggiornata con riferimento alle seguenti motivazioni:

- contenimento dei danni evidenziati, in relazione alla loro evoluzione nel tempo;
- attivazione del controllo con finalità antipredatoria negli istituti di gestione faunistica-venatoria che lo abbiano previsto nei propri piani annuali di gestione;

3. Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con finalità di ridurre i danni alle produzioni agrarie, la DGR 322/2023 afferma che gli strumenti disponibili siano affetti da scarsa efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell'intervento cruento e quindi, indirettamente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni non si dispone, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture. In riferimento alla difesa delle produzioni di elevato pregio, quali allevamenti di lumache (elicicoltura) su piccole estensioni, è invece necessario attivare preventivamente misure idonee di prevenzione come, per esempio, la copertura mediante reti.

4. L'attività può essere svolta secondo le seguenti modalità e limitazioni:

- a. **Trappolaggio.** Le gabbie-trappola vengono assegnate nominalmente ai coadiutori cui è affidata la gestione delle stesse e devono essere identificate con targhette di riconoscimento della Provincia, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione. I coadiutori che gestiscono le gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza, a non consegnarle a terzi senza l'autorizzazione della Polizia Provinciale e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, consegnando copia della relativa denuncia. Qualora venga utilizzato un corvide con finalità di richiamo vivo dovrà essere garantito l'approvvigionamento di acqua e alimento all'interno della trappola. Le trappole vanno preferibilmente mimetizzate e dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra. Inoltre dovranno essere controllate quotidianamente, anche più volte al giorno, nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate (da tenersi disinnescate in caso di impossibilità di un monitoraggio tale da garantire il benessere animale). In caso di cattura di specie diverse dai corvidi, gli esemplari dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso. I corvidi catturati non possono essere rilasciati in natura; è possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole, annotando data e generalità del coadiutore ricevente. Nei periodi di attuazione annuale del Piano è possibile detenere un numero di richiami vivi pari alle trappole autorizzate, al fine di poter attivare tempestivamente le trappole medesime; il detentore dovrà quindi dichiarare il luogo di detenzione alla Polizia Provinciale e garantire il benessere animale dei richiami detenuti. Al termine del periodo di validità di attivazione annuale del Piano, di cui al paragrafo 7 della DGR 322/2023, gli esemplari utilizzati come richiamo devono essere soppressi <<... con tecniche eutanasiche in grado di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze, il metodo più consono consiste nella disarticolazione delle vertebre cervicali così come indicato nel documento tecnico dell'INFS n. 19 "Il controllo numerico della gazza mediante la trappola Larsen". È opportuno non eseguire tale operazione in prossimità delle trappole dove altri corvidi potrebbero notare l'operazione associandola alle trappole stesse oppure in presenza di persone non autorizzate all'intervento>>.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI

Determina n.

Finalità antipredatoria: le gabbie-trappola possono essere posizionate dai coadiutori assegnatari negli istituti di cui all'elenco annuale dello SACP; la Polizia Provinciale deve essere costantemente informata dagli stessi sull'attivazione/disattivazione delle gabbie-trappola e sull'eventuale spostamento in altro istituto (sempre tra quelli elencati annualmente dallo SACP sulla base dei piani annuali di gestione).

Finalità di protezione delle colture agricole: nel rimanente territorio la Polizia Provinciale, a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento da parte del proprietario o conduttore del fondo sul quale insistono colture sensibile ai danni da corvidi, contatta un coadiutore referente per il posizionamento della gabbia-trappola nel podere in questione. Il coadiutore assegnatario deve tenere costantemente informata la Polizia Provinciale sull'attivazione/disattivazione delle gabbie-trappola.

b. **Abbattimento diretto con fucile** con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, secondo le seguenti modalità:

- rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- all'interno o in prossimità (entro duecento metri) dalle colture sensibili ai danni da corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la renda sensibile ai danni da corvidi;
- in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami consentiti dalle norme vigenti;
- da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

c. **Periodo e luoghi.**

Finalità antipredatorie: il Piano può essere eseguito esclusivamente tra il 1° marzo e il 31 agosto inclusi all'interno degli istituti di gestione faunistica-venatoria comunicati annualmente dallo SACP.

Finalità di protezione delle colture agricole: gli interventi sono effettuabili su tutto il territorio provinciale nel periodo compreso tra **il 1° marzo e il 31 ottobre inclusi**. È tuttavia possibile praticare interventi in periodi diversi per colture passibili di danno secondo le proprie fasi fenologiche, a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dallo SACP.

d. Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - laddove le circostanze lo richiedano senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

5. Sono stabiliti (DGR 322/2023) i seguenti numeri massimi di capi abbattibili annualmente per la Provincia di Forlì-Cesena: 2.500 cornacchie, 4.000 gazze, 1.000 ghiandaie.
6. Gli interventi nelle aree protette regionali e nel parco nazionale sono esclusi dal presente piano di controllo.
7. Nei siti Rete Natura 2000 sono previste le seguenti limitazioni:
 - l'abbattimento è consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;
 - è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste entro 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide;
 - in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti.
3. Gli operatori autorizzati ai sensi del paragrafo 1 devono effettuare una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, comune, località, istituto faunistico

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI***Determina n.***

interessato, del numero di componenti, qualora venga effettuato in gruppo, numero di capi abbattuti per specie.

4. I coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta “Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--”.
5. Durante gli interventi il coadiutore autorizzato, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
 - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative firmate per accettazione e ritiro dal coadiutore richiedente e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
 - in caso di intervento con l'arma: licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) versamento della tassa governativa, iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori), polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.
6. Il coadiutore, durante gli interventi, deve adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi, durante le operazioni di manipolazione della fauna selvatica oggetto del presente piano nonché delle gabbie, sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia.
8. Il coadiutore dovrà compilare adeguatamente la scheda giornaliera di intervento in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla mensilmente alla Polizia Provinciale.
9. Vista l'esiguità del numero di esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato a evitare la contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

Una quota degli animali abbattuti, prevista annualmente dal piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica, deve obbligatoriamente essere conferita a tal fine; una copia della scheda di conferimento va fatta pervenire alla Polizia Provinciale, unitamente alla relativa scheda di intervento di cui al punto precedente
10. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
 - a) contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel *Piano Regionale quinquennale di controllo dei corvidi (Corvus corone cornis,*

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI

Determina n.

Pica pica, Garrulus glandarius) 2023-2027, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 322/2023. (sospensione 6 mesi);

- b) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
- c) tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

| Tipologia | Periodi di sospensione |
|---|-------------------------------|
| Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h) | <i>18 mesi</i> |
| Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b) | <i>36 mesi</i> |

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Piano Regionale quinquennale di controllo dei corvidi (*Corvus corone cornis, Pica pica, Garrulus glandarius) 2023-2027, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 322/2023.*

Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CORVIDI

*Determina n.**Da compilare a cura del coadiutore*

Il coadiutore (nome/cognome) _____
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – corvidi” per ritiro ed
accettazione.

Data _____ Firma coadiutore (leggibile) _____

Si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) –
eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
- tassa governativa - eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
- iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori);
- polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura
dell'attività di controllo.

Riservato alla Polizia Provinciale

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale _____ attesta di aver
ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – corvidi”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig.
_____ e dà pertanto atto che il presente documento
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo dei corvidi - Piano Regionale quinquennale di
controllo dei corvidi (*Corvus corone cornis, Pica pica, Garrulus glandarius*) 2023-2027 - D.G.R.
Emilia-Romagna n. 322/2023, e deve essere sempre portata al seguito ed esibita ogniqualvolta
richiesto.

Data _____ Il Pubblico Ufficiale _____